

Approvato con delibera del CdA del 14/02/2024

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA, DA ISTITUIRE CON FONDI DERIVANTI DA ACCORDI

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione di borse di studio per lo svolgimento di progetti di ricerca complessi, in relazione anche alle esigenze di Centri di ricerca dell'Ateneo partecipanti.

Le borse di studio sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca, oggetto di specifici accordi mediante l'utilizzazione di fondi a ciò destinati nei medesimi stipulati con amministrazioni pubbliche, enti, pubblici o privati, ed imprese, senza oneri finanziari per l'Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e dei costi assicurativi.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240, relativamente ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, anche attraverso l'autorità nazionale o regionale (PON, POR), o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, si applicano le norme previste dai relativi bandi e, per quanto non previsto, le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 2

Le borse sono così classificate:

- **borsa junior**: è, senza limiti di cittadinanza, rivolta al possessore di laurea triennale iscritto a un corso di laurea magistrale o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico o vecchio ordinamento; nonché al titolare di laurea magistrale o vecchio ordinamento;

- **borsa senior**: è, senza limiti di cittadinanza, rivolta allo studente dei corsi di dottorato di ricerca o all'iscritto a scuola di specializzazione nonché al titolare di dottorato di ricerca, ovvero di diploma di specializzazione.

L'equivalenza sarà stabilita, riguardo ai titoli conseguiti all'estero e ai soli fini dell'assegnazione della borsa di studio, dalla Commissione esaminatrice.

Nel rispetto della classificazione di cui innanzi, il Consiglio di Amministrazione su conforme parere del Senato Accademico dovrà approvare:

- il titolo di studio richiesto come requisito di accesso alla selezione tenuto conto delle attività di ricerca da svolgere oggetto della borsa di studio;
- la durata della borsa di studio che, nei limiti di vigenza dell'accordo sulla base del quale è bandita, non può essere di durata inferiore a 1 mese e superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile, fino ad un massimo di 24 mesi;
- l'importo delle borse;
- l'attività di ricerca che dovrà essere svolta dal borsista;
- le modalità di svolgimento della selezione, ovvero se la selezione sarà effettuata per soli titoli o per titoli ed esami.

Nel caso in cui i requisiti soggettivi venissero meno nel periodo della percezione della borsa, l'erogazione della stessa sarà immediatamente interrotta, con apposito provvedimento.

La diffusione del bando di selezione dei candidati avverrà mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo

per un periodo non inferiore a quattordici giorni.

Tali borse di studio non sono rinnovabili.

Il conferimento della borsa di studio non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

ART. 3

La borsa di ricerca non è compatibile con:

- a. altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
- b. la frequenza di corsi di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
- c. assegni di ricerca;
- d. rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni;
- e. attività di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatta salva l'ipotesi di cui al comma seguente.

I borsisti possono svolgere attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che non comporti conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal borsista e non rechi pregiudizio all'Università in relazione alle attività svolte.

Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della borsa di ricerca, con un professore o ricercatore dell'Ateneo, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

ART. 4

La borsa di studio sarà assegnata a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice nominata dal Rettore e costituita da tre componenti scelti tra professori e ricercatori anche esterni all'Ateneo, tra cui il docente responsabile della ricerca a cui la borsa di studio è finalizzata.

ART. 5

La Commissione giudicatrice procederà alla selezione attraverso la valutazione dei titoli inviati dai candidati ed attraverso l'eventuale svolgimento di un colloquio.

La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i criteri indicati nel bando di selezione.

I criteri di valutazione sono determinati dalla commissione, prima dell'apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione alla selezione.

Per le borse junior la valutazione complessiva può essere espressa in quaresimesimi e per le borse senior in cinquantesimi.

1. Borsista di tipo junior Totale punti attribuibili fino a 40 di cui:

- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente;
- fino a 10 punti per la eventuale prova scritta in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando;
- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post-laurea di primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o all'estero);
- fino a 15 punti per eventuale colloquio.

Il candidato per essere ammesso all'eventuale colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio di norma non inferiore a 13.

Tale punteggio è ragguagliato alla soglia dei punti attribuibili nella valutazione complessiva e pertanto può variare proporzionalmente in base ad essa all'interno del bando specifico.

2. Borsista di tipo senior Totale punti attribuibili fino a 50 di cui:

- fino a 5 punti per il voto di laurea magistrale, specialistica, ciclo unico, percorso unitario, vecchio ordinamento, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente;
- fino a 15 punti per possesso di dottorato di ricerca, ovvero di titolo universitario ritenuto equivalente (diploma di specializzazione) ovvero fino a 5 punti annuali per frequenza di dottorato di ricerca attribuiti in base alla valutazione annuale positiva ottenuta;
- fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i seguenti: attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, attività di formazione conseguite in Italia o all'estero, master di primo livello, master di secondo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, altri titoli collegati allo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che all'estero);
- fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - a. originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b. congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione;
 - c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- fino a 10 punti per eventuale colloquio.

Il candidato per essere ammesso all'eventuale colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 21.

Tale punteggio è ragguagliato alla soglia dei punti attribuibili nella valutazione complessiva e pertanto può variare proporzionalmente in base ad essa all'interno del bando specifico.

Gli esiti della valutazione dei titoli e la lista dei candidati ammessi al colloquio devono essere pubblicati, prima dell'effettuazione del colloquio, sul sito web dell'Ateneo. Ai candidati ammessi verrà inoltre data comunicazione tramite posta elettronica e/o sito web dell'Ateneo della data, l'ora e la sede di svolgimento del colloquio, con un preavviso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

I candidati stranieri o italiani residenti all'estero, ovvero i candidati impossibilitati per gravi e comprovati motivi ad essere presenti, potranno sostenere il colloquio (se previsto dal bando di concorso) anche attraverso mezzi telematici, mediante utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire l'accertamento dell'identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione esaminatrice.

ART. 6

La Commissione giudicatrice concluse le operazioni di selezione invierà il verbale al Rettore, il quale, verificata la regolarità degli atti, che verrà pubblicata sul sito web di Ateneo, procederà all'assegnazione della borsa, trasmettendo al candidato vincitore apposita comunicazione. In tale comunicazione dovrà essere indicata la data di decorrenza della borsa di studio.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l'ordine della graduatoria predisposta dalla Commissione.

ART. 7

L'Università provvede alla copertura assicurativa del borsista per gli infortuni connessi con l'attività di ricerca svolta.